

# Novità fiscali 2017

---

A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI

# DI 50/2017: Split Payment 1/4

---

- **Definizione** = meccanismo di assolvimento dell'Iva in base al quale, per le operazioni svolte verso talune pubbliche amministrazioni, l'Iva addebitata dal fornitore è versata all'erario direttamente da queste ultime.
  
- **Normativa e prassi:**
  - Articolo 17ter, Dpr 633/1972;
  - Dm 23 gennaio 2015
  - Dm 27 giugno 2017;
  - Dm 13 luglio 2017;
  - Circolare 15E/ 2015;

# DI 50/2017: Split Payment 2/4

---

A decorrere dal 1° luglio 2017:

- ❑ lo split payment è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- ❑ aumentano i soggetti destinatari delle fatture con split payment (tutta la Pubblica Amministrazione, le società controllate da enti pubblici, gli ordini territoriali). Sul sito del MEF sono disponibili gli elenchi dei soggetti interessati da split payment; il fornitore può comunque richiedere un'attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment per farsi confermare da quest'ultimo se vi rientra.

# DI 50/2017: Split Payment 3/4

---

In particolare, gli enti nei cui confronti si deve applicare lo split payment sono:

- ❑ tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato;
- ❑ le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- ❑ le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- ❑ le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui sopra;
- ❑ le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

# DI 50/2017: Split Payment 4/4

---

Articolo 1, comma 4-bis, D.L. n. 50/2017



- ❑ A partire dal 1° gennaio 2018, per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment, è prevista una accelerazione dei rimborsi da conto fiscale.
- ❑ I rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate (senza passare dall'agente di riscossione).
- ❑ In attesa di un decreto contenente le disposizioni attuative.

# DI 50/2017: Detrazione Iva

---

- Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (prima il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo).
- Le fatture di acquisto dovranno essere registrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui la fattura è ricevuta.
  - Esempio a fronte dell'acquisto di un bene nel mese di dicembre 2017, la detrazione dell'Iva deve essere esercitata nel medesimo periodo e al massimo nella dichiarazione Iva dell'anno 2017. Se però la fattura viene ricevuta in gennaio, può essere registrata nell'anno successivo 2018, ma in tale anno l'imposta non potrà essere detratta.
- La disposizione si applica con riferimento ai documenti emessi a decorrere dal 1/1/2017.

# DI 50/2017: Compensazioni

---

- ❑ Il limite di utilizzo dei crediti tributari in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da 15.000 a 5.000 euro.
- ❑ L'obbligo di apposizione del visto sopra i 5.000 opera anche per i crediti che discendono dalle istanze infrannuali IVA TR.
- ❑ Per i crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro, viene previsto l'utilizzo a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza munita di visto (non più a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione).
- ❑ Le compensazioni effettuate dai titolari di partita Iva devono essere effettuate tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) indipendentemente dall'ammontare del credito.

# DI 50/2017: Definizione liti pendenti 1/2

---

- ❑ **Scadenza** = 30 settembre 2017, prorogato al 2 ottobre perché sabato
- ❑ **Quali controversie** = quelle pendenti in ogni stato e grado di giudizio il cui ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 ed è parte l'Agenzia delle Entrate.
- ❑ **Esclusioni** = liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.
- ❑ **Vantaggi** = Per la definizione occorre pagare gli importi richiesti con l'atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l'abbattimento al 40% degli importi in contestazione.



# DI 50/2017: Definizione liti pendenti 2/2

---

- **Modalità** = richiesti due adempimenti entro la scadenza del 2 ottobre:
  - presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica tramite un intermediario abilitato o in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia;
  - versare gli importi dovuti o la prima rata, al netto delle somme già pagate a titolo di riscossione provvisoria e di quelle dovute in caso di opzione per la rottamazione delle cartelle (articolo 6 del DL n. 193 del 2016).
- NB:** se l'importo netto dovuto è superiore a 2.000 euro è possibile pagare in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione. In caso di pagamento dilazionato, la prima rata deve essere di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, la seconda, pari all'ulteriore 40% è fissata al 30 novembre; la terza e ultima rata, pari al residuo 20% va versata entro il 2 luglio 2018.

# DI 50/2017: Locazioni brevi 1/2

---

- ❑ **Locazione breve** = contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.
- ❑ **Tassazione** = ai redditi che derivano da contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
- ❑ **Normativa e prassi:**
  - Articolo 4, DI 50/2017;
  - Provvedimento 12 luglio 2017;
  - Risoluzione 88/2017.

# DI 50/2017: Locazioni brevi 2/2

---

- **Intermediari** = se la locazione breve viene stipulata per il tramite di un intermediario (compresi i portali online quali «Airbnb»), in capo a questi ultimi sono previsti alcuni adempimenti:
- 1) Trasmissione alle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto, dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite (nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata, importo del corrispettivo lordo, indirizzo dell'immobile).
  - 2) Se l'intermediario interviene nella fase del pagamento, sui canoni incassati per conto del locatore, deve applicare una ritenuta:
    - a titolo di imposta se il locatore opta per il regime di cedolare secca;
    - a titolo di acconto se il locatore non opta per il regime di cedolare secca (in questo caso, il locatore deve dichiarare i canoni nella sua dichiarazione e assolvere l'Irpef con le aliquote ordinarie);
  - 3) Versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di applicazione;
  - 4) Certificare la ritenute operate (sostituisce la comunicazione di cui al punto 1).

# Trasmissione dati fatture 1/4

---

**Art. 21, DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016**

- ❑ **Adempimento** = i soggetti passivi Iva comunicano all'Agencia delle Entrate, telematicamente, i dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali e le note di variazione.
- ❑ **Scadenza** = l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza è il 16 settembre.

**NB: Solo per il 2017** = l'articolo 14-ter del Dl 244/2016 ha previsto la trasmissione dei dati con cadenza semestrale (16 settembre 2017 per il primo semestre e 28 febbraio 2017 per il secondo semestre).

Con comunicato stampa del 1.09.2017, il Mef ha annunciato la proroga al **28 settembre 2017** della scadenza del 16 settembre.

# Trasmissione dati fatture 2/4

---

**Art. 21, DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016**

## □ **Soggetti esonerati =**

- soggetti che adottano il regime forfetario di cui ai commi 54-89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- soggetti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011, n. 98
- agricoltori in regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, situati nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, ovvero nei territori indicati dalla Commissione Censuaria o compresi nei comprensori della bonifica montana.

# Trasmissione dati fatture 3/4

---

## ❑ Criticità nella compilazione =

- se nella fattura non è indicato l'importo dell'imposta, nel tracciato dei dati deve essere compilato il campo **“natura dell'operazione”** riportando un codice indicativo del motivo per cui l'imposta non è stata applicata. L'elenco dei codici è contenuto nella circolare 1E/2017 e nella risoluzione 87E/2017 e sono:
  - N1 - escluse ex art. 15
  - N2 - non soggette
  - N3 – non imponibile
  - N4 – esente
  - N5 – regime del margine / IVA non esposta in fattura
  - N6 – reverse charge
  - N7 – IVA assoluta in altro stato UE

# Trasmissione dati fatture 4/4

---

- **Bollette doganali** = devono essere comunicati i dati del cedente/prestatore extracomunitario riportandoli nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale”; tuttavia, qualora nella registrazione sia stata inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale” e quindi non si dispone dei dati che devono essere riportati esclusivamente per le comunicazioni del periodo di imposta 2017, è possibile valorizzare, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

# Assegnazione agevolata 1/4

---

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un regime fiscale agevolato, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, per consentire alle società di assegnare o cedere beni ai propri soci, nonché, alle sole società immobiliari, di trasformarsi in società semplici.

La legge di Stabilità 2017 ha esteso il regime alle assegnazioni / trasformazioni compiute entro il 30.09.2017.

## □ **Normativa e prassi:**

- Articolo 1, commi 115-121, L.208/2015;
- Articolo 1, comma 565, L. 232/2016;
- Circolare 1 giugno 2016, n.26;
- Circolare 16 settembre 2016, n.37.



# Assegnazione agevolata 2/4

---

## Prassi recente:

- ❑ **Ris. 93/2016** → l'assegnazione agevolata dei beni ai soci con successiva cessione degli immobili a soggetti terzi effettuata direttamente dai soci a terzi, non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario pertanto non configura abuso del diritto.
- ❑ **Ris. 101/2016** → non costituisce abuso del diritto la scissione di una società con attribuzione alla scissa delle partecipazioni societarie e alla beneficiaria di tutti i beni immobili con la sua contestuale trasformazione agevolata in società semplice.

# Assegnazione agevolata 3/4

---

- ❑ **Ris. 98/2017** → non configura abuso del diritto la scissione non proporzionale finalizzata a creare i presupposti per l'assegnazione agevolata di immobili sociali. Nello specifico, è lecito effettuare una scissione non proporzionale e asimmetrica creando una nuova società nella quale entreranno solo alcuni dei soci della scissa (favorevoli all'operazione), a cui verranno trasferiti i beni che si intendono poi assegnare.
- ❑ **Ris. 99/2017** → realizza abuso di diritto un'operazione «circolare» che, con il solo scopo di avvalersi della disciplina agevolativa, prevede a) il conferimento d'azienda in una nuova società (così da rispettare il requisito del non utilizzo del bene per l'esercizio dell'attività,); b) la successiva locazione del bene immobile all'impresa conferitaria (che svolgerebbe la medesima attività della conferente); c) lo scioglimento della società conferente.

# Assegnazione agevolata 4/4

---

- ❑ **Ris. 100/2017** → è possibile beneficiare dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci anche qualora la società sia in regime di contabilità semplificata. Secondo la circolare 37/E/2016, l'assegnazione comporta la necessità di annullare riserve in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione tale prescrizione vale per le società di capitali ed al limite per le società di persone in regime di contabilità ordinaria, ma non per quelle in semplificata che di riserve non ne possono avere.
- ❑ **Ris. 101/2017** → il beneficio consentito dalla norma di far riferimento al valore catastale dell'immobile, può trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di un componente positivo di reddito (plusvalenza) sul quale calcolare l'imposta sostitutiva. Nella diversa ipotesi di assenza di base imponibile, invece, deve ritenersi che non sia possibile dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione utilizzando il riferimento al valore catastale dell'immobile.